



# TRIBUNALE DI MASSA

Ufficio Fallimentare

Il Tribunale di Massa,

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. Magistrati:

dott. Maurizio Ermellini

Presidente

dott. Giampaolo Fabbrizzi

Giudice rel.

dott.ssa Sara Farini

Giudice

nel giudizio di omologazione - n. 3047/2014 r.g. - del concordato preventivo  
n. 10/2013 proposto da

[REDACTED] in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, il liquidatore [REDACTED]

[REDACTED]  
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce, dall'Avv.  
Alessandro Pasquini e dall'Avv. Prof. Sergio Menchini, anche disgiuntamente  
tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Menchini & Associati in  
Massa, Via Alberica n. 1

con la costituzione di

**FABIO BASCHERINI, ANTONIO MASSIMO MUSETTI**, in qualità  
di Commissari giudiziali del concordato preventivo [REDACTED]



██████████ rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Porzano,  
elettivamente domiciliati in Massa, via Marina Vecchia 75.

e l'opposizione di

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Florio  
Caravano, elettivamente domiciliata in Viareggio (LU), via Aurelia Nord 61.

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

*In fatto ed in diritto.* – In data 25 maggio 2013 ██████████ (di seguito anche solo ██████████) ha depositato dinanzi al Tribunale di Massa ricorso ex art. 161 sesto comma L.F. per l'apertura della procedura di concordato preventivo, riservandosi il deposito del piano e della proposta.

Con decreto in data 11 giugno 2013 il Tribunale di Massa ha ammesso BM alla procedura di concordato, designando commissari giudiziali il Dott. Fabio Bascherini e il Dott. Antonio Massimo Musetti, e concedendo alla ricorrente termine di 90 giorni per il deposito della Proposta Concordataria e del relativo Piano o dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

In data 11 novembre 2013 la società ricorrente ha depositato la proposta concordataria, di natura liquidatoria, corredata della documentazione di cui all'art. 161 l.fall.

Con decreto in data 12 dicembre 2013 il Tribunale di Massa ha ammesso ██████████ alla procedura di concordato preventivo, fissato per la adunanza dei



creditori l'udienza del 20 febbraio 2014, confermato il Dott. Giovanni Sgambati quale Giudice Delegato e il Dott. Fabio Bascherini e il Dott. Antonio Massimo Musetti nella funzione di commissari giudiziali.

In data 17 luglio 2014 si è tenuta l'adunanza dei creditori alla presenza del G.D. frattanto designato, Dott. Giampaolo Fabbrizzi, all'esito della quale, tenuto conto delle espressioni di voto pervenute nei venti giorni successivi, la proposta concordataria è stata approvata con il voto favorevole rappresentante la maggioranza dei crediti richiesta dall'art. 177, primo comma, 1. fall.

Il Tribunale di Massa, con decreto in data 16 settembre 2014, alla luce dell'esito della votazione, ha fissato l'udienza del 16 dicembre 2014 per la comparizione del debitore e dei commissari giudiziali nel giudizio di omologazione, disponendo che il decreto venisse affisso all'albo del tribunale e notificato a cura del debitore al Commissario Giudiziale, ai creditori dissenzienti, con i conseguenti termini di costituzione almeno 10 giorni prima dell'udienza collegiale fissata *ex art* 180 l. fall.

\* \* \*

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.

L'art. 180 l. fall. regge la disciplina del giudizio di omologazione, prevedendo, nel caso non siano state proposte opposizioni, che "*... il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo*". L'unico requisito esplicitamente richiesto dall'art. 180 l. fall. per l'omologazione del concordato, in assenza di opposizioni, consiste quindi nell'accertare la legittimità della proposta e dell'*iter*



di approvazione della stessa, non risultando ulteriormente prescritte le condizioni di meritevolezza sottoposte al controllo giudiziario nel regime vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. 14 maggio 2005, n. 80, conv., con modif., in L. 14 maggio 2005, n. 80.

In particolare, nel perimetro di controllo (di legittimità anche sostanziale) demandato al tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilità economica dell'accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori, in quanto essi, se informati, sin dall'inizio e durante le fasi successive, in modo veritiero e trasparente sulla situazione aziendale e sulle ragioni di sostegno del piano concordatario, ben possono accordare a quest'ultimo preferenza, rispetto alla liquidazione concorsuale. Ne consegue che di tale scelta consapevole, il Tribunale, in assenza di opposizioni, verificando la persistenza delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura e l'assenza di fatti di revoca ex art. 173 legge fall., deve limitarsi a prendere atto (cfr., in termini, Cass. sent. n. 22083/013; n. 18987/011; n. 13817/011; n. 3586/011; n. 21960/010).

Viceversa, con la proposizione di opposizioni, i creditori dissenzienti, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 180, quarto comma l. fall., hanno facoltà di ampliare l'oggetto del giudizio di omologazione, demandando al Tribunale il sindacato di convenienza della proposta di concordato rispetto alla liquidazione fallimentare. Resta peraltro ferma, per il creditore dissenziente e per qualsiasi interessato, la facoltà di contestare, con l'opposizione all'omologazione, la regolarità della procedura, la persistenza delle condizioni di ammissibilità o il verificarsi fatti rilevanti per la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato ai sensi dell'art. 173, commi 1° e 3°, l. fall.

Ciò precisato, la proposta del debitore, concernente un concordato di natura eminentemente liquidatoria e senza formazione di classi, evidenzia due possibili scenari, derivanti dalla collocazione in chirografo (*best case*) o in



privilegio (*worst case*) del credito di euro 1.314.174 vantato dalla Regione Toscana per contributi pubblici a suo tempo erogati in favore di [REDACTED]

Come emerge dalla proposta integrativa depositata in data 11.6.2014, la soddisfazione dei creditori, secondo le previsioni del piano, avverrà con le seguenti tempistiche e modalità:

**A) Creditori prededuttivi e privilegiati (senza previsione di classi):**

- 1) pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededuttivi, nei tempi indicati e descritti nella tabella a pagina 13 del Piano Concordatario in data 11.6.2014;
- 2) pagamento integrale dei creditori ipotecari nei tempi indicati e descritti nella tabella a pagina 13 del Piano Concordatario in data 11.6.2014;
- 3) pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell'importo vantato a titolo di capitale ed interessi legali, nei tempi indicati e descritti nella tabella a pagina 13 del Piano Concordatario in data 11.6.2014;

**B) Creditori chirografari (senza previsioni di classi):**

- 4) pagamento dei creditori chirografari, in misura pari al 15% dell'importo vantato a titolo di capitale nell'ipotesi di *best case* e in misura pari al 11% nell'ipotesi di *worst case*, nei tempi indicati e descritti nella tabella a pagina 13 del Piano (parere Commissari Giudiziali ex art. 180 l. fall. pp. 8, 30).

I Commissari giudiziali hanno posto in evidenza che le percentuali sopra indicate potranno essere mantenute ferme solo nel caso in cui la Corte di cassazione accoglierà il ricorso proposto da [REDACTED] in liquidazione contro il decreto del 3 marzo 2014 con cui la Corte d'Appello di Genova, in accoglimento del reclamo proposto dal creditore [REDACTED] annullava il decreto di autorizzazione del Tribunale di Massa del 13.8.013 alla stipula del contratto di affitto di azienda con [REDACTED] nonché del consequenziale contratto di affitto del 31.8.013, stante la previsione, nel



nuovo contratto di affitto del 10.6.014, di una clausola di reviviscenza, *in parte qua*, del primitivo contratto di affitto annullato dalla corte territoriale (*v. infra*). Diversamente, nel *best case*, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari si ridurrà sino alla misura dell'11,06% e, nel *worst case*, del 7,14%.

I Commissari hanno altresì dato atto del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 l. fall., atteso che:

- A) Il totale dei voti favorevoli, tenuto conto dei creditori consenzienti che non hanno manifestato il loro dissenso nei venti giorni successivi all'adunanza ex art. 178, quarto comma, l. fall., nel *best case*, ammonta ad euro 25.918.530,45 e rappresenta l'83,36% dei crediti complessivi;
- B) Il totale dei voti favorevoli, tenuto conto dei creditori consenzienti che non hanno manifestato il loro dissenso nei venti giorni successivi all'adunanza ex art. 178, quarto comma, l. fall., nel *worst case*, è pari invece ad euro 24.604.356,89 e rappresenta l'82,63% dei crediti complessivi.

Peraltro, come più sopra precisato, nonostante l'esito positivo delle votazioni, il Tribunale, anche nella fase di omologa, non è esonerato: *i*) per un verso, dal controllo di fattibilità giuridica della proposta di concordato, il cui positivo riscontro postula l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura, sostanziata, in generale, dalla non contrarietà del piano a norme imperative e dal superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro (Cass. sez. un. sent. n. 1521/013, cui *adde* Cass. sent. n. 11497/014; n. 24970/013; n. 21901/013; n. 13083/013; n. 11014/013); *ii*) per altro verso, dal vaglio concernente sia la perdurante vigenza delle condizioni di ammissibilità della procedura durante tutto il suo corso (cfr. art. 173, comma 3°, ult. periodo, l. fall.), sia l'assenza di condotte del debitore

rilevanti ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 173 l. fall., vaglio da esercitarsi anche d'ufficio, pur in assenza di opposizioni (cfr. Trib. Latina 18 ottobre 2012, in *www.ilcaso.it*, Trib. Siracusa 11 novembre 2011 in *www.ilfallimentarista.it*).

Orbene, nel caso non vengono in considerazione profili concernenti la (indubbia) fattibilità giuridica del piano di concordato, né circostanze concernenti l'attuale sussistenza delle condizioni di ammissibilità, posto che non ricorrono circostanze ostative alla convalida, in questa sede, del giudizio – già positivo in occasione del decreto di ammissione alla procedura adottato da questo Tribunale – *a)* sulla sussistenza in capo alla [REDAZIONE] in liquidazione della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 1 l. fall., nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza ai sensi dell'art. 160 co. 1 l. fall.; *b)* sulla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 l. fall., nonché della completezza e la regolarità della documentazione depositata; *c)* sulla logicità, congruità e consistenza materiale e giuridica dell'attestazione del professionista incaricato della redazione della relazione *ex* art. 161 co. 3 l. fall. ed oggetto di positivo riscontro nella relazione *ex* art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale (su tale profilo, cfr., da ultimo, Cass. sent. n. 2130/014).

In disparte la condotta del debitore rilevante ai sensi dell'art. 173, comma 3°, l. fall., sostanziata nel compimento di un atto non autorizzato ai sensi degli artt. 161, comma 7°, 167, comma 2°, l. fall. e denunciata dal creditore [REDAZIONE] con istanza depositata in cancelleria in data 1.7.014 contenente anche istanza di fallimento - oggetto di un *sub* procedimento aperto ai sensi dell'art. 173, comma 2°, l. fall. che viene definito con separato decreto - vengono qui in rilievo le nuove evidenze



processuali puntualmente rilevate dai Commissari nel parere integrativo ex art. 180 l.fall. del 20.2.2015.

Invero, la cognizione di tali sopravvenienze non è sottratta al Tribunale nel corso del giudizio di omologa, posto che: *i*) le fattispecie enucleate dall'art. 173 l. fall., idonee a determinare la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, conservano la loro potenziale attitudine a provocare l'apertura del relativo procedimento ancorché i creditori ne siano stati debitamente informati ed abbiano espresso voto favorevole nell'adunanza dei creditori (cfr. Cass. sent. n. 14552/014); *ii*) il controllo di regolarità della procedura prescritto dall'art. 180 l. fall. impone, nell'ambito del giudizio di omologa, di verificare d'ufficio l'assenza di atti o fatti rilevanti ai sensi dell'art. 173, commi 1° e 3°, l. fall., con la conseguenza che, una volta allegati, la positiva delibazione in ordine alla loro ricorrenza conduce al rigetto della domanda di omologa ancorché non sia stato aperto il procedimento per la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato (Cass. sent. n. 10778/014), fatta salva la necessità di instaurare il contraddittorio sull'eventuale istanza di fallimento proposta.

Orbene, ciò premesso, dal parere integrativo ex art. 180 l. fall. (p. 7 ss.) consta che la Corte di appello di Genova - Sez. lavoro, con sentenza n. 546/14 emessa in data 12.12.14, notificata in data 17.12.2014, nella causa civile promossa contro [REDACTED], in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Massa che aveva rigettato in primo grado le pretese del lavoratore ricorrente, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Sig. [REDACTED] e [REDACTED] a far data da quando egli venne illegittimamente dislocato presso altro datore di lavoro, in epoca successiva alla definitiva procedura di riduzione di personale al termine della quale [REDACTED] intimò il licenziamento.





La corte territoriale, tra le altre – in applicazione dei parametri retributivi del CCNL Metalmeccanica Industria – ha condannato [REDACTED] a pagare a [REDACTED] la somma di euro (lordi) 249.552,35, quale differenza retributiva, euro 3.928,61 per rivalutazione monetaria ed euro 9.114,23 per interessi, nonché euro 41.590,77 per T.F.R.

La predetta controversia non era stata indicata tra le liti pendenti nella proposta originaria di concordato e neppure nella proposta integrativa. A tale riguardo, il liquidatore della società, sig. [REDACTED] ha precisato ai Commissari quanto segue: “... ho svolto alcuni approfondimenti con il legale della società del contenzioso di cui all'oggetto. Non abbiamo una relazione nella quale sia stato affrontato il tema relativo al rischio connesso all'esito del contenzioso. Posso dire che nella proposta originaria non era stata fatta menzione di quella controversia in quanto era stato ritenuto che la previsione di un fondo rischi consistente, contemplante anche il possibile esito negativo del contenzioso pendente, potesse garantire l'adempimento degli oneri concordatari anche in caso di soccombenza nelle cause non espressamente menzionate. Peraltro, all'epoca della presentazione della prima proposta concordataria, la società disponeva di elementi che inducevano a ritenere che la domanda del [REDACTED] sarebbe stata rigettata (archiviazione del procedimento amministrativo azionato dall'ispettorato del lavoro a seguito di esposto del sig. [REDACTED] andamento dell'istruttoria orale con particolare riguardo all'escussione dei testi ammessi); tale convincimento è stato poi confortato dalla sentenza di primo grado integralmente favorevole alla società. Al momento della proposta concordataria integrativa, depositata a seguito della stipula del nuovo contratto di affitto di azienda ed all'esito dei nuovi accordi intercorsi con l'affittuario, la società nulla sapeva della proposizione dell'appello (depositato ai primi di settembre e notificato alla società il 15.9.2014) ... ”.

Invero, nel proprio motivato parere, i Commissari Giudiziali evidenziano come, al momento del deposito dell'originaria proposta di concordato (11 novembre 2013), fosse effettivamente pendente davanti al Tribunale di Massa la causa intentata dal [REDACTED] avverso [REDACTED] con ricorso depositato



in data 27.9.2011 e che, al momento del deposito della proposta integrativa, avvenuto in data 11 giugno 2014, la società debitrice avesse già ricevuto notizia della sentenza di primo grado, favorevole al datore di lavoro, pronunciata nella causa in oggetto in data 30.4.2014, mentre l'atto appello è stato notificato a [REDACTED] in data 15.9.2014, ovvero in epoca successiva all'adunanza del 17.7.2014.

In conclusione, sottolineano i Commissari, per effetto della sentenza della corte territoriale, [REDACTED] è costretta ad oggi a fronteggiare una nuova passività privilegiata dell'ammontare di euro 300.257,35. Ciò comporterebbe una riduzione della percentuale di soddisfazione del ceto chirografario, che diverrebbe pari a circa il 10% nel *best case* (era circa l'11%) e a circa il 6% nel *worst case* (era circa il 7%), senza tuttavia considerare il margine di procedibilità di ca. 231.000,00 previsto nella proposta e nel piano a servizio del realizzo di attivo in misura inferiore rispetto a quello previsto nel piano e/o "... di incremento dell'importo complessivo delle spese e dei debiti da soddisfare" (doc. 10, p. 13 allegato alla proposta originaria).

Ora, a prestar fede alla testuale formulazione dell'art. 173, comma 1°, l. fall., la fattispecie sopra illustrata - connotata dalla mancata inclusione della suddetta passività potenziale nell'elenco delle liti pendenti raffigurate nella proposta originaria - si lascia agevolmente inquadrare, *in abstracto*, o nell'ipotesi tipizzata della omessa denuncia dolosa di uno o più crediti (locuzione riferibile anche alle posizioni passive: cfr. Cass. sent. n. 10778/014), ovvero, valorizzando il dato eccentrico della natura controversa della posta negativa, nel più ampio ed innominato *genus* degli «atti di frode».

Ciò non di meno, secondo il diritto vivente cui la corte regolatrice si attiene saldamente, il minimo comune denominatore dei comportamenti indicati dall'art. 173, comma 1°, l. fall. - tutti unificati dal comune elemento della «frode» - ai fini della revoca dell'ammissione al concordato e della

dichiarazione di fallimento nel corso della procedura, è dato dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare, nel senso che, se conosciuti, avrebbero presumibilmente comportato una diversa (ed in tutta evidenza negativa) valutazione della proposta. Si tratta, in sostanza, per un verso, di condotte volte a pregiudicare la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di loro competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa, accomunandosi in tal guisa tutti gli altri indefiniti comportamenti dell'imprenditore suscettibili di essere ricompresi nella nozione di "atti di frode"; per altro verso, di atti o comportamenti accertati dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperti, essendo prima ignorati dagli organi della procedura o dai creditori (Cass. sent. n. 12533/014; n. 23387/013; n. 13817/011).

A seguito dell'espunzione di qualsiasi profilo di meritevolezza del debitore che intende beneficiare della procedura di concordato preventivo - che implicava la necessità di un apprezzamento favorevole della pregressa condotta dell'imprenditore (sfortunato, ma onesto), nell'ottica di una procedura prevalentemente concepita come beneficio premiale - l'atto di frode commesso dal debitore anteriormente all'apertura della procedura, ma successivamente scoperto - così come ogni altra condotta tipica enucleata dal primo comma dell'art. 173 l. fall. - non rileva dunque di per sé stesso, ma si connota di un *quid pluris* che ne arricchisce e qualifica il disvalore, sostanziato da un' idoneità decettiva della condotta nei confronti dei creditori, sul piano oggettivo, e da un disegno preordinato a trarre in inganno i creditori in vista dell'accesso alla procedura concordataria, sul piano soggettivo.



Ferme le superiori premesse, è da credere che l'omessa indicazione, nella primitiva proposta di concordato, della passività potenziale riconducibile alla controversia con il lavoratore [REDACTED] se è stata indubitabilmente scoperta, nella sua esatta consistenza materiale e giuridica, dai Commissari Giudiziali, sfugga non di meno ai connotati salienti più sopra enucleati, atteggiandosi piuttosto nei termini di una omissione certamente fonte di asimmetria informativa, ma priva di concreta attitudine ingannatoria.

Per farsene persuasi, non è inutile sottolineare che la misura dell'abbattimento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari a seguito della nuova passività privilegiata esposta nel parere integrativo ex art. 180 l. fall. - pari, per entrambe le ipotesi prospettate, all'1% - è stata computata senza avere riguardo al margine di procedibilità - che si atteggia alla stregua di vero e proprio "fondo rischi" - previsto, sia nella proposta, che nel piano, per un importo pari ad euro 231.000,00 ca. Appare allora del tutto evidente che diversamente considerando la capacità del margine di procedibilità di assorbire in larga parte il credito del lavoratore giudizialmente in corso di accertamento e non esposto tra i crediti litigiosi della primitiva proposta di concordato, risibile si rivela la sua attitudine sia ad incidere sulle aspettative di soddisfacimento dei creditori chirografari, sia, per l'effetto, a conculcare la loro libertà di apprezzamento delle poste e degli elementi passivi ed attivi del patrimonio del debitore onde esprimere una valutazione adeguatamente informata sulla convenienza della procedura concordataria rispetto alla liquidazione fallimentare (per la necessità di un'alterazione significativa delle percentuali di soddisfacimento a seguito del compimento degli atti di frode di cui all'art. 173, comma 1°, l. fall., cfr. Trib. Milano 8 luglio 2013, in *Il Fallimento*, 2013, 1521; Trib. Mantova 12 luglio 2012, *ibid.* 450; Trib. Milano 24 novembre 2011, *id.*, 2012, 128).



Prima ancora sul piano logico-fattuale, che giuridico, appare dunque arduo postulare che, se diversamente avvertiti, i creditori in adunanza avrebbero espresso un diverso giudizio sulla convenienza della proposta, dovendosi ulteriormente considerare che gli ammessi al voto, seppur non adeguatamente edotti di tutte le passività (reali o potenziali), potevano per converso ragionevolmente confidare su contenziosi attivi a carattere risarcitorio idonei a fruttare un *surplus* di risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori chirografari per il non trascurabile ammontare di euro 1.800.000,00.

Va da sé, inoltre: *i)* che la ferma convinzione, espressa dal liquidatore *pro tempore*, circa l'inesistenza delle ragioni di credito vantate dal [REDACTED] convinzione asseverata dal rigetto delle domande del lavoratore nel giudizio di primo grado, appare idonea ad escludere la dolo della condotta omissiva della società al momento della formulazione della primitiva proposta di concordato, da riconfigurare viceversa nei più blandi termini di una colposa carente esposizione di un opportuno ragguaglio informativo; *ii)* che alcun obiettivo carattere ingannatorio può ricondursi alla proposta integrativa del 11.6.014, atteso che, all'atto della sua formulazione, il credito contestato non denunciato era stato escluso da un provvedimento giurisdizionale di primo grado e non vi era notizia della proposizione dell'impugnazione all'uopo apprestata contro lo stesso; *iii)* che, alla luce di quanto precede, al momento dell'espressione del voto, i creditori ammessi, si erano liberamente determinati senza alcuna alterazione informativa derivante dalla difformità tra la situazione apparente e la situazione reale, posto che il fatto oggetto dell'omissione, siccome revocato in dubbio nella sua esistenza da un provvedimento giurisdizionale, a quel momento non impugnato, aveva cessato di spiegare la propria (marginale) attitudine decettiva.



Per tutte le considerazioni sopra riportate, le sopravvenienze evidenziate nella relazione integrativa ex art. 180 l. fall. non appaiono idonee ad integrare un fatto rilevante ai sensi dell'art. 173, comma 1°, l. fall.

Deve ora esaminarsi l'opposizione proposta da [REDACTED]

Preliminarmente, corre l'obbligo di rilevare che i primi due motivi illustrati nell'atto di costituzione del creditore dissenziente - il primo afferente a tematiche inerenti la compagine societaria di [REDACTED] ed alla (in)validità di un verbale di assemblea del 23.9.013, il secondo relativo ai rapporti con i professionisti che, con ruoli diversi, assistono ed hanno assistito [REDACTED] - esulano completamente dal *thema decidendum* del giudizio di omologazione come sopra delineato, pur ampliato con la proposizione dell'opposizione.

Con il terzo motivo di opposizione, [REDACTED] denuncia che la valorizzazione delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro 338.794,00, di cui allo stato estimativo delle attività contenuto nella proposta di concordato, risulterebbe alterata in quanto comprensiva di *know how* di proprietà della stessa opponente. Ciò implicherebbe con ogni evidenza l'esposizione di attivo insussistente per il relativo controvalore, assumendo ipoteticamente rilievo ai sensi dell'art. 173, comma 1°, l. fall.

La contestazione appare destituita di fondamento.

La perizia del Dott. Roberto Marrani del 28.10.013 (doc. 12 allegata alla proposta), cui fa riferimento l'opponente, procede alla valorizzazione del marchio [REDACTED] per euro 328.794,00 e di alcuni brevetti per euro 10.000,00, senza alcun cenno ad un non meglio specificato *know how* di stretta appartenenza di [REDACTED]. Del resto, l'opponente non ha sul



punto articolato alcuna istanza istruttoria, sì che, sotto tale profilo, la censura appare del tutto infondata.

Per vero, miglior sorte non arride neppure all'ultimo motivo di opposizione, con il quale [REDACTED] lamenta il mancato riconoscimento di un credito in prededuzione ex art. 169 *bis* l. fall. derivante da contratti in corso di esecuzione alla data di apertura della procedura e non sciolti dal debitore, pari ad euro 61.500,00, posto che anche tale contestazione non risulta suffragata da prova alcuna.

In conclusione, con il rigetto dell'opposizione, il concordato può essere omologato.

\* \* \*

Le modalità della liquidazione.

Le modalità di liquidazione indicate nella proposta di concordato (pp. 38 ss.) appaiono conformi allo statuto minimo configurato dall'art. 182 l. fall. per il concordato con cessione dei beni, di tal che le relative disposizioni vengono pedissequamente recepite nel dispositivo, fatta salva la periodicità semestrale della relazione ex art. 33 l. fall. che il liquidatore è tenuto a depositare.

La nomina del liquidatore.

Nella proposta di concordato la società debitrice chiede sia nominato Liquidatore Giudiziale il Dott. Massimo Bellavigna, liquidatore volontario della società al momento del deposito della ridetta proposta e che si assume munito dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall.

Le regole per la nomina del liquidatore giudiziale appaiono improntate ai principi che seguono: a) la nomina deve avvenire a cura del Tribunale con il decreto di omologazione, avuto riguardo anche alla eventuale indicazione del nominativo da parte della società proponente nel piano concordatario (cfr.



Cass. sent. n. 15699/2011); *b*) il liquidatore deve possedere i requisiti di cui all'articolo 28 l.fall. (richiamato espressamente dall'articolo 182 l.f.) il quale prevede, tra l'altro, che non possa svolgere il ruolo di curatore (o, *mutatis mutandis*, di liquidatore) il creditore della società e chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento; *c*) in tutti i casi in cui il liquidatore nominato dalla società non possieda i requisiti di legge, trattandosi di organo necessario (assieme al comitato dei creditori) della fase di liquidazione, il Tribunale provvederà alla nomina di altro soggetto.

Peraltro, il combinato disposto degli articoli 28 e 182 l.f. è stato di recente oggetto di rigorosa lettura da parte della corte regolatrice, che ha assunto che l'aver ricoperto la carica di amministratore o di liquidatore della società fino alla richiesta di concordato costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi che potrebbe costituire condizione ostativa alla nomina (così Cass. sent. n. 15699/011, in motivazione).

Deve, pertanto, ritenersi, sulla scorta di quanto sopra precisato: *a*) che sia condizione ostativa alla nomina a liquidatore la circostanza che sussista una situazione di conflitto di interessi anche meramente potenziale, da verificarsi quindi in linea astratta ed a prescindere dal concreto controllo circa la sussistenza di una effettiva impossibilità di attendere alla cura della fase liquidatoria senza sacrificare gli interessi personali del liquidatore e viceversa; *b*) che l'aver ricoperto la carica di amministratore o di liquidatore della società fino alla richiesta di concordato (e, *a fortiori*, anche al momento in cui la domanda di concordato viene depositata) sia situazione paradigmatica di un potenziale conflitto di interessi, in quanto tale incompatibile con la nomina a liquidatore.

Per tali motivi, il Tribunale nomina Liquidatore Giudiziale il dr. Roberto Serafini.

Il comitato dei creditori sarà di contro formato da:





[REDACTED]

Presidente

[REDACTED]

Componente

[REDACTED]

Componente

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'opponente.

Tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente svolta ed in relazione alla complessità delle questioni affrontate, avuto riguardo ai parametri della tabella allegata al d.m. 55/014, si liquidano in favore della società debitrice euro 10.589,00 per la fase di studio ed euro 6.987,00 per la fase introduttiva.

In favore dei Commissari Giudiziali costituiti si liquidano 4.000,00 per la fase di studio ed euro 3.000,00 per la fase introduttiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

R I G E T T A

L'opposizione proposta da [REDACTED] e, per l'effetto,

O M O L O G A

Il concordato preventivo presentato da [REDACTED] in liquidazione;

N O M I N A

Liquidatore il Dott. Roberto Serafini, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:



1. Il Liquidatore prenderà in consegna i beni ceduti ai creditori, ad esclusione di quelli di oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda con successiva opzione di acquisto, per i quali procederà a vigilare sul rispetto delle clausole contrattuali previste e sulla correttezza dell'esercizio di opzione all'acquisto, e provvederà a redigere l'inventario degli stessi entro un mese dall'omologazione della proposta;
2. Il Liquidatore consoliderà entro 3 mesi dalla omologazione lo stato passivo della società acquisendo i titoli o le dichiarazioni dei creditori in maniera da rendere certi i crediti non oggetto di separate contestazioni;
3. Ogni sei mesi il Liquidatore dovrà tenere informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori ed il Giudice Delegato, in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante apposita relazione o rendiconto e, se richiesto dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche lo stesso Commissario Giudiziale;
4. Il Liquidatore procederà alla liquidazione dei beni ceduti con le modalità di cui all'art. 182, 4° comma, l.f. ed agli artt. 105-108 ter l.f., in quanto compatibili. La liquidazione dovrà in ogni caso avvenire secondo procedure competitive, dovrà essere preceduta da idonee forme di pubblicità (sui siti autorizzati e sui quotidiani locali e nazionali) e dovrà prevedere il versamento della cauzione pari al 10% del prezzo di vendita. Tutte le vendite di azienda o rami di azienda, dei beni mobili ed immobili, nonché la cessione di attività o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate, anche cumulativamente, dal Comitato dei Creditori e avverranno sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale;
5. Eseguita la vendita, anche mediante l'adozione della forma negoziale, e riscosso interamente il relativo prezzo, il Giudice Delegato ordinerà con proprio decreto il trasferimento della proprietà e la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni gravanti sul o sui bene/i immobili ed,



eventualmente, sugli altri beni oggetto del trasferimento iscritti in pubblici registri;

6. Il Liquidatore accrediterà le somme riscosse dalla vendita dei beni o riscossione dei crediti e comunque derivanti dalla liquidazione, su di un conto corrente bancario intestato alla Procedura presso un Istituto di Credito scelto dallo stesso Liquidatore, sul quale potrà liberamente operare provvedendo ad informare, con il rendiconto periodico o la relazione di cui al punto 3.), gli Organi della Procedura circa le movimentazioni intervenute sul conto medesimo;
7. Il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile derivante dalle operazioni di liquidazione in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;
8. Il Liquidatore transigerà eventuali vertenze previo parere del Commissario Giudiziale ed autorizzazione vincolante del Comitato dei Creditori;
9. Il Liquidatore nominerà eventualmente avvocati, coadiutori o consulenti tecnici, previo parere del Comitato dei Creditori, comunicando tale scelta al Commissario Giudiziale ed informativa al Giudice Delegato;
10. Il Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto del piano concordatario e dell'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante piani di riparto approvati dal Comitato dei Creditori, previo esame del Commissario Giudiziale e del Giudice Delegato, depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Massa ed inviati con posta certificata ai creditori sociali;
11. Esaurita la liquidazione e prima di procedere al riparto finale, il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore Giudiziale predisporranno i rispettivi rendiconti finale con le modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.f.;
12. Al Liquidatore Giudiziale spetterà la legittimazione processuale attiva (in relazione alle azioni volte al recupero dei beni di pertinenza della società,



detenuti da terzi, e dei crediti ricompresi nelle attività cedute) e passiva, fatti salvi i casi di litisconsorzio necessario con [REDACTED]

#### NOMINA

Componenti del comitato dei creditori:

[REDACTED]

Presidente

[REDACTED]

Componente

[REDACTED]

Componente

#### CONDANNA

[REDACTED] alla refusione delle spese di lite, che si liquidano, in favore di [REDACTED] in liquidazione in euro 17.576,00 per compenso professionale, euro 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge; in favore dei Commissari Giudiziali costituiti, in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al Commissario Giudiziale (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori), al Liquidatore e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Massa, nella Camera di Consiglio del 18.3.2015

Il Giudice estensore

Dr. Giampaolo Fabbrizzi

Il Presidente

Dott. Maurizio Ermellini

